



COMUNE DI BETTONA

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza Cavour, 14 - 06084 Bettona (PG)

COPIA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 31-05-2022

OGGETTO:

Regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2022 - Modifiche ed approvazione.

Nel giorno 31-05-2022 in Bettona, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare a domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta Pubblica; Convocazione Ordinaria in Prima

Effettuato l'appello nominale risultano:

Sindaco BAZZOFFIA VALERIO

BAZZOFFIA VALERIO	P	PASTORELLI LUCA	P
Castellini Andrea	P	FERRACCI ALESSANDRO	P
CAMILLETTI FILIPPO	P	MARCANTONINI LAMBERTO	A
TAGLIONI ANGELA	P	MASSUCCI FRANCO	P
SIGNA MONIA	P	Schippa Gian Luca	P
FASTELLINI ALESSIO	P	Bambini Lucio	P
CIOTTI MAURO	P		

Scrutatori : FASTELLINI ALESSIO
CIOTTI MAURO

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sig. BAZZOFFIA VALERIO .

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Taralla Marco .

Sulla Proposta N. 21 del 23-05-2022 riferita alla presente Deliberazione del Consiglio Comunale, sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., mediante sottoscrizione con firma digitale da parte dei relativi funzionari.

Si attesta che la presente copia è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Li, 09-06-2022

Il Pubblico Ufficiale

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267 / 2000 – T.U.E.L., si esprime il seguente parere tecnico:

Favorevole
Data 26-05-2022

Firmato digitalmente da:

Minni Stefano

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267 / 2000 – T.U.E.L., si esprime il seguente parere contabile:

Favorevole
Data 26-05-2022

Firmato digitalmente da:

Minni Stefano

Presenti = Presenti = 12 (Bazzoffia, Castellini, Ciotti, Camilletti, Fastellini, Taglioni, Ferracci, Signa, Pastorelli, Massucci, Bambini, Schippa).

Assenti = 1 (Marcantonini)

Il Sindaco relaziona brevemente sull'argomento. Segue intervento del Consigliere Schippa, il quale segnala l'opportunità che sia attivato almeno una volta alla settimana e per tre ore, uno sportello di ascolto dell'udienza.

Alla richiesta del Consigliere Schippa rispondono, in rapida successione, il Responsabile dell'Area Finanziaria, Dottor Minni Stefano, ed il Sindaco, i quali spiegano che già ci sono, come indicato negli avvisi delle cartelle, due aperture di detto sportello il martedì mattina ed il giovedì pomeriggio e che ogni lunedì, il dipendente comunale, Sig. Luci Marco, svolge la stessa attività a Passaggio di Bettona.

Non si registrano altri interventi.

I Consiglieri comunali procedono quindi alla votazione in forma palese, per alzata di mano. La votazione dà il seguente esito:

Favorevoli all'approvazione = 11 (Bazzoffia, Castellini, Ciotti, Camilletti, Fastellini, Taglioni, Ferracci, Signa, Pastorelli, Massucci, Schippa).

Astenuti = 1 (Bambini).

Il Consiglio comunale si pronuncia, quindi, sempre per alzata di mano, sull'immediata eseguibilità dell'atto.

La votazione dà il seguente esito:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 31-05-2022 COMUNE DI BETTONA

Favorevoli all'immediata eseguibilità = 11 (Bazzoffia, Castellini, Ciotti, Camilletti, Fastellini, Taglioni, Ferracci, Signa, Pastorelli, Massucci, Schippa).

Astenuti = 1 (Bambini).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: "1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

CONSIDERATO che alla luce dell'impianto normativo in vigore dall'anno 2020 è stato necessario trasferire la disciplina regolamentare comunale della componente TARI,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 31-05-2022 COMUNE DI BETTONA

ricompresa nella IUC, in un separato "Regolamento della Tassa Rifiuti (TARI)" contenente la disciplina locale ad oggi vigente con le modifiche ed integrazioni più avanti esposte nel nuovo "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)", approvato con la deliberazione consiliare n. 31 del 28/09/2020;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*";
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

RILEVATA l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19*";
- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la "*Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19*"

per apportare una serie di modifiche talvolta decisamente rilevanti all'impianto MTR ed in generale alla disciplina della determinazione dei costi efficienti ammessi a copertura tariffaria;

CONSIDERATA la complessità della nuova disciplina introdotta da ARERA, che ha comportato evidenti discontinuità con il precedente processo di costruzione del Piano Finanziario TARI, disciplinato all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto "*Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...]*"

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 31-05-2022 COMUNE DI BETTONA

Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti";

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo";*

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 31-05-2022 COMUNE DI BETTONA

modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

VISTA la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 Gennaio 2022 con la quale la stessa autorità ha approvato il **Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani** (TQRIF) definendo degli standard minimi tecnici e contrattuali per la gestione della Tariffa che sono stati declinati sulla base di una Matrice a quattro Schemi regolatori;

RILEVATO altresì che ARERA ha stabilito che l'entrata in vigore della suddetta disciplina avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2023 ma i comuni o gli Enti Territorialmente competenti nella fase di approvazione del PEF 2022 dovranno individuare il posizionamento della gestione del servizio nella matrice degli schemi regolatori;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'AURI n. 16 del 30/04/2022 con la quale è stato stabilito quanto segue:

- il quadrante di riferimento del TQRIF su cui collocare tutte le gestioni regionali, salvo diverse specifiche e motivate richieste dei comuni o dei gestori, sia il quadrante I;
- per l'anno 2022 le componenti CQ tv e CQ tf non vengono valorizzate, riservandosi di valutare la valorizzazione per le annualità 2023, 2024 e 2025 previa approvazione di specifica istruttoria;

ATTESO che la normativa in materia di tassa sui rifiuti è stata oggetto di alcune modifiche introdotte in più riprese negli ultimi anni e pertanto si rende necessario adeguare il vigente regolamento alle innovazioni introdotte dalle recenti normative ed in particolare dalle seguenti leggi:

- art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- deliberazione ARERA del 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/rif "Approvazione del metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che reca disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2022-2025;
- art. 7 della deliberazione ARERA n. 463/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

RILEVATO altresì che ARERA ha stabilito che l'entrata in vigore della suddetta disciplina avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2023 ma i comuni o gli Enti Territorialmente competenti nella fase di approvazione del PEF 2022 dovranno individuare il posizionamento della gestione del servizio nella matrice degli schemi regolatori;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 31-05-2022 COMUNE DI BETTONA

VISTO l'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole, conservato agli atti, del Revisore unico dei Conti, di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e smi, alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Regolamento comunale per la gestione del centro di raccolta comunale rifiuti (STAZIONE ECOLOGICA), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 27/11/2018;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua l'ordinamento e la disciplina dei tributi comunali;

VISTO il TUOEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento Generale delle entrate comunali;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

In esito alla discussione ed alle votazioni sopra riportate

DELIBERA

1. di adeguare e modificare attraverso la sua riapprovazione, il "Regolamento per la disciplina e l'applicabilità della Tassa Rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 28/09/2020, nella versione di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1, avrà efficacia dal 1° gennaio 2022, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 31-05-2022 COMUNE DI BETTONA

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

4. di pubblicare il regolamento in questione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

L'atto originale è sottoscritto digitalmente da:

IL PRESIDENTE
BAZZOFFIA VALERIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Taralla Marco

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 31-05-2022 COMUNE DI BETTONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li 09-06-2022

Il Responsabile Servizio
Taralla Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-06-2022 al 24-06-2022, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li, 25-06-2022

Il Responsabile Servizio
Taralla Marco

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-07-2022 ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li, 05-07-2022

Il Responsabile Servizio
Taralla Marco



COMUNE DI BETTONA

PROVINCIA DI PERUGIA
Piazza Cavour n° 14 - 06084 Bettona (Perugia)

Area Economico-Finanziaria
SETTORE TRIBUTI



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 31-5-2022

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la Tassa sui Rifiuti (TARI) nel Comune di Bettona, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 2 CARATTERISTICHE DEL TRIBUTO

1. La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

2. La TARI è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. Le tariffe, a copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana, sono determinate sulla base del c.d. 'metodo normalizzato' di cui al D.P.R. n. 158/1999 richiamato dall'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, in conformità del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine, fissato da norme statali, per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata adozione della deliberazione entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3 PRESUPPOSTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

1bis. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatto salvo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. Il cambio di residenza anagrafica non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione al pagamento della Tassa, essendo a tal fine necessario presentare apposita denuncia di variazione.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. bis Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori o il proprietario dell'immobile.

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci o il proprietario dell'immobile.

2. ter Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.

2. quater L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. E' fatto salvo il diverso accordo tra le parti, in forza del quale può comunque iscriversi a ruolo l'utilizzatore, che accetta la co-obbligazione.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

5. Le strutture ricettive a gestione non imprenditoriale (Bed & Breakfast, affittacamere) sono assimilate all'utenza domestica. Per le predette categorie i componenti del nucleo familiare sono calcolati con riferimento alla somma dei componenti il nucleo anagrafico e della potenzialità ricettiva, nel massimo di 6 componenti. I dati relativi al periodo di attività e alla potenzialità ricettiva sono dedotti dalla segnalazione certificata di inizio di attività.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, limitatamente alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva. Qualora non sia possibile distinguere la superficie destinata all'attività economica o professionale da quella dedicata all'uso domestico si applica la tariffa delle utenze non domestiche ad una superficie convenzionale pari al 30% del totale.

Art. 5 -LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di utenze di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.

Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- locali privi di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

Utenze non domestiche - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2 del presente regolamento; In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al

processo produttivo dell'attività svolta. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.

Restano pertanto assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

- i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva, essendo soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi dall'attività sportiva, come ad esempio locali ed aree adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;

- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze sopraelencate comportano la non assoggettabilità al tributo a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche: Categoria di attività % di abbattimento della superficie:

- Parrucchiere, estetista, solarium 20%;
- Falegname e restauratori 40%;
- Autofficina, elettrauto, gommista 50%; -Lavorazione del ferro e di altri metalli 50%;
- Lavorazione di materiali lapidei 40%;
- Stamperie - Tipografie, incisioni tipografiche, serigrafie 60%;
- Fabbricazione prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali 60%;
- Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 50%;
- Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici ed elettronici 50%;
- Centri e/o ambulatori medici, dentistici, odontoiatrici, radiologici, veterinari, laboratori di analisi 50%;
- Lavanderie, tintorie 50%;
- Macellerie, pescherie 20%;
- Altre industrie manifatturiere 40%.

Per le attività non considerate nell'elenco di cui sopra, sempre che ricorrano le condizioni come sopra indicate, si farà riferimento a criteri di analogia.

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione TARI ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

4. Per poter beneficiare della riduzione nelle successive annualità il contribuente deve comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, le fatture relative al conferimento congrue riguardo i quantitativi e la tipologia di rifiuti speciali conferiti e l'attestazione del pagamento delle stesse.

ART. 7 bis- ADEMPIMENTI A CARICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione

tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi, che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

4. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico deve essere riportato l'impegno alla gestione al di fuori del servizio pubblico per almeno 5 anni.

5. L'utente non domestico che ha optato per l'uscita dal servizio pubblico può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica, entro il 30 giugno di ogni anno con decorrenza dall'anno successivo, anche prima della scadenza del predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 1 entro il termine di cui al medesimo comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

7. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che hanno optato per l'uscita dalla gestione pubblica, che conferiscono al di fuori del

servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrano di averli avviati al recupero, ai sensi di cui al presente articolo, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.

8. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, la quota variabile è esclusa in via previsionale. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare la documentazione di cui al comma 2, comprovante l'integrale avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta ed il Comune provvede al suo recupero.

9. Nell'ipotesi in cui sia riscontrato che l'utente non domestico abbia conferito rifiuti urbani al servizio pubblico, si procede al recupero della quota variabile del tributo con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stato effettuato il predetto conferimento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le dichiarazioni infedeli e delle altre sanzioni di legge.

Art. 8 TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa della TARI è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata, per i locali, considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi, le terrazze e le verande aperte. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 metri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 11 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le tariffe sono determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come disposto al successivo articolo 12.

3. abrogato

4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

7. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 12 PIANO FINANZIARIO

1. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sulla base del Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.

2. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia sulla base del MTR.

3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del piano finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta al soggetto di cui al comma 1.

Art. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In ogni caso si considera prevalente l'attività effettivamente svolta.
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

Art. 14 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa della TARI per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Nel caso in cui un coabitante lasci l'immobile senza aprire personalmente il procedimento di cancellazione anagrafica, il titolare dell'utenza TARI potrà chiederne la sottrazione dal numero dei componenti rilevanti, previa richiesta di apertura del procedimento di cancellazione anagrafica.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a. anziano collocato in casa di riposo;
- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
- c. detenuti in istituti di pena.

L'esclusione è riconosciuta, purché dichiarata entro 60 giorni, dal giorno effettivo in cui è decorso, se opportunamente dimostrato e documentato il ricovero presso la casa di cura o di riposo, la detenzione in istituti di pena o la domiciliazione fuori Comune per motivi di studio o di lavoro, sulla base di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale deve obbligatoriamente essere indicato il domicilio del componente per il quale si chiede l'esclusione dal nucleo abitativo. Nel caso in cui tale riduzione sia riferita al titolare dell'utenza, nonché unico occupante, verrà decurtata per intero la quota variabile della tariffa.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito sulla base del nucleo anagrafico di residenza o in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi del DPR 445/2000, se residente fuori comune. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 2.

Ai fini dell'applicazione della TARI per un ente o società, iscritto a ruolo per un'utenza domestica che non costituisce residenza degli occupanti, il calcolo della tariffa si basa su un nucleo familiare di 2 unità.

Art. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno di occupazione, detenzione o possesso dell'immobile od area.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal presente regolamento.

Art. 16 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 22 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 17 INCENTIVI ECONOMICI PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN FORMA DIFFERENZIATA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

1. Ai contribuenti TARI, con utenza nella categoria "domestica", che conferiscono in quantità significative rifiuti in forma differenziata presso il Centro di raccolta comunale viene riconosciuto un incentivo sotto forma di riduzione della TARI fino a concorrenza della quota variabile.
2. L'incentivo viene calcolato annualmente ed a consuntivo, con compensazione con il tributo TARI dovuto per l'anno successivo al conferimento. Per i soggetti di recente cancellazione dal ruolo TARI, per il solo primo anno successivo alla cessazione della relativa utenza, l'incentivo verrà corrisposto mediante pagamento in forma diretta.
3. Per poter usufruire dell'incentivo a ciascun soggetto passivo viene consegnata un'apposita tessera magnetica personale denominata "ECOCARD", da utilizzare per la registrazione delle pesature in sede di conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta comunale.
4. La quantità di rifiuti conferita sulla base della quale è quantificato l'incentivo viene certificata per ciascun soggetto dalla società che gestisce il servizio entro il mese di Gennaio successivo all'anno di riferimento.
5. Ai soggetti che nell'anno di riferimento non avranno raggiunto il minimo previsto di rifiuti conferiti per ottenere l'incentivo, non verrà riconosciuto nessuno sconto.
6. Non è previsto il cumulo della pesatura per conferimenti avvenuti in anni solari diversi.

Art. 18 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi della lettera d) comma 659, dell'art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - 1.a) Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, spetta la riduzione della tariffa di 2/3.
 1. b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero 30%
2. Le riduzioni sopra indicate, non sono cumulabili, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel qual caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 19 – ESENZIONI – abrogato

Art. 20 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, e in modo ricorrente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il tributo si applica in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

Il tributo non è dovuto nel caso di occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, in relazione alle quali trova applicazione il canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. La misura tariffaria applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale della TARI, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestiche di cui alla tabella allegata al DPR 27

aprile 1999, n. 158, maggiorata di un importo percentuale, non superiore al 100 per cento, stabilito in sede di approvazione delle tariffe.

3. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le suddette categorie, deve essere attribuita, ai fini dell'applicazione della tariffa, la categoria di attività che presenta con esse maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27/12/2019, n. 160.

5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

6. Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 21 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 22 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 60 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

Art. 23 PAGAMENTO

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune con la forma di riscossione prescelta dall'Ente, indicata in apposito provvedimento di natura dirigenziale adottato annualmente, se non diversamente disciplinato dalla normativa vigente.
2. Il Comune riscuote direttamente il tributo dovuto in base ad apposito avviso di pagamento inviato dal Gestore del servizio rifiuti contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la categoria tariffaria dichiarata o accertata, l'importo di ogni singola rata, le scadenze e tutti gli altri elementi richiesti dalla deliberazione ARERA n. 444 del 31/10/2019 ed eventuali altri successivi provvedimenti della medesima Autorità. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212. L'avviso è emesso sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente e degli accertamenti notificati.
- 2bis. Il mancato ricevimento dell'avviso di cui al comma precedente non esonera comunque il contribuente dal pagamento del tributo dovuto alle date stabilite dal presente regolamento.
3. Il pagamento degli importi può essere effettuato in rate o in unica soluzione alle scadenze stabilite dal Comune. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
- 3bis. Le scadenze sono stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio comunale. Secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 15-ter, del Decreto legge 6/12/2011, n. 201, come modificato dal

Decreto Legge 30/04/2019, n. 34, il versamento delle rate scadenti prima del 1° dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili nell'anno precedente. Il versamento delle rate scadenti dopo il 1° dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili per l'anno di riferimento, con conguaglio rispetto a quanto già versato. Annualmente, con provvedimento del Consiglio comunale, può essere stabilita la percentuale di riferimento degli importi dovuti alle singole rate.

Art. 24 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione attraverso presentazione di istanza scritta contenente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) credito di imposta maturato per il quale è richiesto il rimborso;
- c) l'elencazione degli importi da rimborsare distinti per anno d'imposta, qualora il rimborso riguardi più anni;
- d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso o la compensazione delle quote versate in eccedenza.

2. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Il contribuente può chiedere la compensazione dell'importo versato e non dovuto con gli importi dovuti a titolo di TARI per annualità diverse rispetto a quella per la quale la compensazione è richiesta. La compensazione deve essere richiesta entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo e, se accolta dall'ufficio competente, sarà comunicata al contribuente entro il termine di cui al comma 2.

4. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve presentare, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del versamento del tributo che intende compensare, una istanza contenente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) credito di imposta maturato;
- c) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- d) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare a compensazione distinte per anno d'imposta;
- e) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, oppure l'indicazione della domanda di rimborso già presentata.

5. Non si dà luogo a rimborsi e compensazioni di importi uguali o inferiori ad Euro 12,00 (dodici).

Art. 25 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00 (dodici).

2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui sopra.

Art. 26 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia presentata dai contribuenti, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi (anche tramite consultazione degli archivi informatici):

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Gli eventuali avvisi di accertamento verranno emessi in unica soluzione, con indicazione della relativa scadenza di pagamento.

5. In particolare in caso di mancato o insufficiente versamento di una o più delle rate stabilite dal presente regolamento entro la scadenza dei termini fissati, il Comune provvederà a notificare al contribuente anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento un avviso di liquidazione con addebito delle spese di spedizione. Nel caso di mancato o insufficiente pagamento dell'avviso di liquidazione entro la scadenza dei termini, il Comune provvederà a notificare al contribuente avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento e avvierà, nel caso di mancato pagamento dell'avviso entro i termini di legge, le procedure coattive previste dalla normativa vigente.

Art. 27 ACCERTAMENTO CON ADESIONE – abrogato

Art. 28 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera b) della L. 160/2019, gli atti di cui all'art. 19 del presente Regolamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme dovute viene affidata al soggetto che effettua la riscossione coattiva.

Art. 29 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Art. 31 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.